

**GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI AMANTEA**

**Sentenza n. 294 del 30/05/2008**

**Estensore De Luca**

**APPARECCHI DI RILEVAMENTO DEGLI ILLECITI STRADALI SEMAFORICI  
PRESCRIZIONI NORMATIVE DI INSTALLAZIONE - VIOLAZIONE  
ILLEGITTIMITÀ DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE CONSEGUENTEMENTE FORMATI**

---



*La sentenza in commento, ribadendo un orientamento giurisprudenziale di legittimità, stabilisce che la violazione delle prescrizioni normative (nello specifico, contenute nel decreto di omologazione) nell'installazione degli apparecchi di rilevamento degli illeciti stradali semaforici integra – ex articolo 4 del D.L. 20/06/2002 n. 121, convertito in L. 01 agosto 2002 n. 168, ed articolo 4 del D.L. 27/06/2003 n. 151, convertito in L. 01 agosto 2003 n. 214 – nullità degli accertamenti effettuati mediante l'impiego dei medesimi e dunque dei verbali consequenzialmente formati.*

**GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI AMANTEA**

*Sentenza n. 294 del 30/05/2008*

*Estensore De Luca*

**APPARECCHI DI RILEVAMENTO DEGLI ILLECITI STRADALI SEMAFORICI  
PRESCRIZIONI NORMATIVE DI INSTALLAZIONE - VIOLAZIONE  
ILLEGITTIMITÀ DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE CONSEGUENTEMENTE FORMATI**

		<b>ORIGINALE</b>
<b>REPUBBLICA ITALIANA</b>		
<b>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b>		
I	Il Giudice di Pace di Amantea, in persona del dott. Francesco DE LUCA, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo in pubblica udienza, la seguente	R.G.A.C. 2911/ Cron. 4086 Reg. Sent. 294/08
<b>SENTENZA</b>		
	nella causa civile n.291/08 R.G.A.C., promossa	Rep. /
	<b>DA</b>	Ud. Disc. 27/51
	nata a San Lucido (CS) il 29/10/1973, eletta dom.ta in	Dep. Minuta 27/5
	Cosenza via De Filippis n.26, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Ferrari e	Publicaz. 30/5
	rapp.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Mario Tocci e	
	dalla dott.ssa Ersilia Morelli per procura a margine del ricorso introduttivo:	
	<b>OPPONENTE</b>	
	<b>CONTRO</b>	
II	COMUNE di AMANTEA, in persona del SINDACO p.t.	
	<b>OPPOSTO CONTUMACE</b>	
	<b>OGGETTO:</b> Opp.ne avverso verbale di contestazione violazione C.d.S.	
	<b>CONCLUSIONI:</b> come da scritti difensivi e verbale di causa che qui si intendono integralmente riportate.	
	<b>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</b>	
	Con ricorso depositato in cancelleria in data 16 gennaio 2008	
	come sopra rapp.ta e difesa, proponeva opposizione avverso il verbale PH	
II	664/07, del 19.09.2007, redatto dalla Polizia Municipale di Amantea, con il quale veniva contestata la presunta violazione dell'art.146 comma 3 C.d.S.	
	per avere in data 2/7/2007 alle ore 18.08 alla guida dell'autovettura	
	tg. proseguito la marcia all'INT.V. STROMBOLI-R.MARGHERITA	

**APPARECCHI DI RILEVAMENTO DEGLI ILLECITI STRADALI SEMAFORICI  
PRESCRIZIONI NORMATIVE DI INSTALLAZIONE - VIOLAZIONE  
ILLEGITTIMITÀ DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE CONSEGUENTEMENTE FORMATI**

nonostante la segnalazione semaforica emettesse luce rossa.
All'uopo esponeva e adduceva i seguenti motivi:
1) <i>marcata ed ingiustificata contestazione immediata ex art.200 C.d.S.;</i>
2) <i>violazione del DD 1130 del 18.3.2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;</i>
3) <i>violazione e falsa applicazione della Legge 11.8.1991 n. 273 in tema di taratura;</i>
4) <i>illegittimità dell'installazione del Photored F17 A per intervenuta revoca del provvedimento di approvazione;</i>
5) <i>violazione dell'art.383 del Regolamento di esecuzione e di attuazione nonché dell'art. 24 della Costituzione</i>
6) <i>segnalatica irregolare per collocazione generica.</i>
Chiedeva per tali motivi e per altri, come in atti, l'annullamento dell'opposto verbale, seguivano le richieste istruttorie e le conclusioni come in atti.
Con decreto del 16 gennaio 2008 questo Giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti, provvedendo contestualmente agli adempimenti di legge.
L'opposta Amministrazione non si costituiva né ottemperava all'ordine di depositare in Cancelleria dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla violazione e alla contestazione o notificazione della violazione ( art. 23 comma 2, L. 24 novembre 1981 n. 689)
All'udienza fissata del 27 maggio 2008 compariva il procuratore-difensore dell'opponente che insisteva nell'accoglimento del ricorso, chiedendo dichiararsi la contumacia dell'Amministrazione opposta non costituitasi.
La causa, sulle conclusioni dell'opponente, nonché sulla base della documentazione esistente in atti, veniva decisa come da separato dispositivo, di cui si dava lettura in udienza, ai sensi dell'art. 23 della L.689/81.

**APPARECCHI DI RILEVAMENTO DEGLI ILLECITI STRADALI SEMAFORICI  
PRESCRIZIONI NORMATIVE DI INSTALLAZIONE - VIOLAZIONE  
ILLEGITTIMITÀ DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE CONSEGUENTEMENTE FORMATI**

Documentazione come da indice del fascicolo dell'opponente.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente, accertata la regolarità della notifica, si dichiara la contumacia dell'Amministrazione opposta.

Nel merito l'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta.

L'accertata inosservanza delle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale n.1130 del 18.3.2004, invocato dalla ricorrente, da parte dell'Amministrazione opposta

così come illustrata e documentata dalla ricorrente stessa, determinano senza dubbio l'illegittimità del verbale impugnato, che, pertanto, deve essere annullato.

In particolare si rileva che l'art. 23 della L.689/81 testualmente recita: "il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente".

Orbene, a parere di questo giudicante, a prescindere da tutti gli altri motivi addotti dalla ricorrente ai fini dell'accoglimento del ricorso in questione, preliminarmente si rileva che l'Amministrazione opposta non ha fornito la prova sufficiente idonea a contestare l'infrazione commessa.

A tal proposito c'è da evidenziare che l'accertamento dell'infrazione realizza un momento irripetibile e, indipendentemente dalle altre lagnanze anche esse fondate e che questo giudice condivide, espresse dall'opponente, si può agevolmente concludere, attraverso l'esame della documentazione in atti che l'Amministrazione opposta, non fornisce la prova dell'infrazione commessa. A tal proposito c'è da stigmatizzare il fatto che, trattandosi di un rilevamento automatico, senza la presenza di organi di polizia stradale, il Comune di Amantea non abbia osservato il particolare necessario rigore nell'osservanza delle condizioni di utilizzo dell'apparecchio, in modo da rendere indiscutibile l'accertamento dell'infrazione così come contestata.

Costituisce *ius receptum* che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa

**APPARECCHI DI RILEVAMENTO DEGLI ILLECITI STRADALI SEMAFORICI  
PRESCRIZIONI NORMATIVE DI INSTALLAZIONE - VIOLAZIONE  
ILLEGITTIMITÀ DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE CONSEQUENTEMENTE FORMATI**

spetti all'Amministrazione opposta dare la prova della ricorrenza dei presupposti della pretesa sanzionatoria. Nel caso in esame, sarebbe, perciò spettato al Comune dimostrare non soltanto la legittimità del proprio operato, ma *in primis* la responsabilità della ricorrente. Tale prova, invece non risulta dagli atti, chè anzi l'Amministrazione opposta è rimasta contumace.

E se l'Amministrazione non riesce a fornire pienamente la prova della commessa infrazione, specialmente in assenza della contestazione immediata, è giocoforza dedurre che il verbale redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Amantea sia stato elevato in assenza delle condizioni previste dalla legge che consentono l'installazione delle apparecchiature automatiche delle infrazioni stradali con conseguente inattendibilità della rilevazione fotografica in assenza di agenti in loco.

Orbene nella fattispecie la presunta violazione di cui si discute è stata contestata a mezzo di Photored F17A. Si tratta di un'apparecchiatura elettronica appositamente predisposta per fotografare le auto che incorrono nell'infrazione di "attraversamento di un incrocio con il semaforo che emette luce rossa", senza che in loco ci sia alcun vigile preposto al controllo.

Nel caso che ci occupa è mancata la immediata contestazione della presunta violazione, prevista dall'art. 200 C.d.S. per cui va esaminata la legittimità della predetta modalità dell'infrazione contestata.

Preliminarmente, peraltro vanno esaminati i motivi di opposizione addotti dalla ricorrente tra i quali hanno maggior rilievo quelli relativi alla mancata contestazione immediata ed alla corrispondenza ai requisiti di legge dell'apparecchiatura installata all'incrocio semaforico per conto del Comune di Amantea.

La disciplina oggi vigente ammette l'uso delle apparecchiature in questione, prevedendo specifiche condizioni per il loro utilizzo (D.L. 20/6/2002 n.121 convertito

**APPARECCHI DI RILEVAMENTO DEGLI ILLECITI STRADALI SEMAFORICI  
PRESCRIZIONI NORMATIVE DI INSTALLAZIONE - VIOLAZIONE  
ILLEGITTIMITÀ DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE CONSEGUENTEMENTE FORMATI**

con modificazioni con L. 1/8/2002 n.168 nonché art.4 D.L. 27/6/2003 n.151 convertito con modificazioni con L. 1/8/2003 n.2143).

La norma in vigore consente la contestazione non immediata per infrazioni commesse in occasione di attraversamenti semaforici purché sia utilizzata una apparecchiatura omologata e conforme agli altri precetti di legge.

Una delle prescrizioni poste dal Decreto Direttore Generale Ministero Infrastrutture e Trasporti (n. 1130 del 18/3/2004), nel caso di accertamento in modalità automatica, prevede - tra l'altro - che l'apparecchiatura fissa debba essere

installata "in posizione protetta, non manomettibile o facilmente oscurabile". Risulta, invece, come emerge dalle immagini prese in esame in altri procedimenti (e che del resto costituisce fatto notorio riscontrabile da tutti) che gli apparecchi rilevatori

esistenti alla intersezione indicata in verbale, così come in altre intersezioni di questo Comune ubicate in Via Stromboli (alias SS 18) risultano installati ad altezza d'uomo.

Se da un lato, quindi, l'attuale normativa consente l'accertamento successivo (semaforo senza agente) sulla base della sola documentazione fotografica, l'utilizzo di una apparecchiatura non conforme alla normativa

vigente rende ingiustificata la mancata contestazione immediata ed illegittimo l'accertamento. A tal proposito vedasi anche Cass. sez.2 n. 20041 del 26.9.2007: "La pur comprovata (con attestazione rilasciata dalla ditta costruttrice in epoca successiva a quella del verbale) conformità dell'apparecchio, in concreto utilizzato quale struttura fissa senza il controllo di operatori, al modello omologato con decreto ministeriale, pur determinando una presunzione (iuris tantum) di corretto funzionamento dello stesso, non è tuttavia, di per sé sola sufficiente a rendere contestabile l'accertamento dell'infrazione nei casi in cui - come nella

**APPARECCHI DI RILEVAMENTO DEGLI ILLECITI STRADALI SEMAFORICI  
PRESCRIZIONI NORMATIVE DI INSTALLAZIONE - VIOLAZIONE  
ILLEGITTIMITÀ DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE CONSEGUENTEMENTE FORMATI**

specie risulta accertato con valutazione di fatto incensurabile - il congegno non sia stato utilizzato secondo le prescrizioni contenute nel provvedimento di omologazione..... in relazione a due profili d'inosservanza delle prescrizioni d'uso del photored, ciascuna delle quali risulta di per sè sola, sufficiente a giustificare l'impugnata decisione assolutoria, in considerazione della non assoluta attendibilità dell'accertamento strumentale. Tali inosservanze attengono alla collocazione dell'apparecchio in posizione tale (in particolare ad insufficiente altezza dal suolo) da non garantire l'impossibilità di manomissioni (che non necessariamente potrebbero risolversi a favore degli automobilisti trasgressori), e, soprattutto, alla mancata rilevabilità, dai rilievi fotografici, dell'intervallo temporale, indicato nelle menzionate prescrizioni, tra l'inizio del segnale rosso e l'entrata in funzione dell'apparecchiatura."

L'Amministrazione, alla quale spettava, non ha fornito alcuna prova dalla quale risulti che si sia adeguata alle prescrizioni ministeriali e che l'impianto sia stato tarato nell'anno che comprende il giorno della commessa infrazione (per tale mancanza è irrilevante esaminare in questa sede se da proprio tecnico, da operatore della ditta o da centri di taratura autorizzati).

A tutto ciò aggiungasi che sul verbale impugnato non risulta traccia del numero di matricola della apparecchiatura utilizzata per la rilevazione dell'infrazione contestata (né il Comune ha fornito prova dell'esistenza di detto elemento essenziale, che è uno dei dati completi identificativi dello strumento tarato (marca, modello, numero di matricola e descrizione).

Da ciò consegue che l'adito giudicante, dovendo decidere sulla base degli atti disponibili ed in considerazione che l'opposta Amministrazione risulta

**APPARECCHI DI RILEVAMENTO DEGLI ILLECITI STRADALI SEMAFORICI  
PRESCRIZIONI NORMATIVE DI INSTALLAZIONE - VIOLAZIONE  
ILLEGITTIMITÀ DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE CONSEGUENTEMENTE FORMATI**

non costituita, deve valutare i fatti per come esposti dall'opponente, alla luce della documentazione allegata che costituisce un decisivo elemento di giudizio idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza del fatto sul quale l'opponente ha fondato le proprie eccezioni. (Cass. sent. n. 7296/96 e succ. 373/98).

D'altra parte, nel giudizio regolato dagli artt. 22 e 23 della legge 689/81 si realizza una inversione dell'onere della prova in favore del ricorrente e conseguentemente la p.a. assumendo la veste sostanziale di attore, ai sensi del 1° comma dell'art. 2697 del c.c., è tenuta a provare la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e quindi la sussistenza della pretesa sanzionatoria che nel giudizio de quo risulta completamente inesistente.

Per le susposte considerazioni, alla luce di tali principi, in accoglimento della domanda, ritenuti assorbiti tutti gli altri motivi di nullità e/o di annullabilità eccepiti dall'opponente, peraltro fondati, questo giudice annulla l'opposto verbale e ogni atto ad esso connesso, perché ritenuto illegittimo, in quanto l'Amministrazione Comunale di Amantea non ha assolto all'onere, che pur le competeva, di provare:

- 1) la regolarità dell'accertamento dell'infrazione al C.d.S. posta a carico della ricorrente
- 2) la responsabilità di quest'ultima.

Concludendo si può agevolmente affermare che ci troviamo di fronte ad un vero e proprio inadempimento dell'onere probatorio posto a carico del Comune, che ci induce a ritenere assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso.

*Rebus sic stantibus*, ritiene il giudicante poter accogliere l'opposizione e annullare il verbale opposto.

**Spese processuali:** le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.





**GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI AMANTEA**

*Sentenza n. 294 del 30/05/2008*

*Estensore De Luca*

**APPARECCHI DI RILEVAMENTO DEGLI ILLECITI STRADALI SEMAFORICI  
PRESCRIZIONI NORMATIVE DI INSTALLAZIONE - VIOLAZIONE  
ILLEGITTIMITÀ DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE CONSEGUENTEMENTE FORMATI**

Il Giudice di Pace di Amantea dott. Francesco DE LUCA, definitivamente decidendo	
nella causa civile n. 291/08 R.G.A.C. sull'opposizione proposta da _____ con	
ricorso depositato in data 16 gennaio 2008, avverso il verbale di contestazione n. PH	
664/07 del 19.09.2007, redatto dalla Polizia Municipale di Amantea	
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese	
<b>COSÌ PROVEDE:</b>	
- dichiara la contumacia dell'Amministrazione opposta;	
- accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla il verbale della Polizia Municipale	
di Amantea n. PH 664/07 del 19.09.2007	
- condanna l'Amministrazione opposta al pagamento delle spese del presente	
giudizio che liquida complessivamente in euro _____ di cui euro _____ per diritti	
euro _____ per onorari, oltre accessorie come per legge in favore dell'opponente,	
con distrazione ex art. 93 cpc.	
Sentenza esecutiva <i>ope legis</i> .	
Così deciso in Amantea addì 27 maggio 2008	
<b>IL CANCELLIERE</b>	<b>IL GIUDICE DI PACE</b>
<i>Salvatore MANNA</i>	<i>dott. Francesco DE LUCA</i>
	
<b>UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI AMANTEA</b>	
<b>UFFICIO IN CANCELLERIA</b>	
<b>30 MAG. 2008</b>	
<b>Il Cancelliere</b>	
<b>Salvatore MANNA</b>	
<i>Salvatore Manna</i>	